



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura di Liquidazione del Patrimonio

IL GIUDICE

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da _____ (CF
_____) volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei
creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata dal dott. Giorgio Gusmaroli ex art. 14-
ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e
attendibilità della documentazione;

vista altresì la domanda depositata da _____, coniuge e coobligato;
ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e che non
emerge, dagli accertamenti compiuti, la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott.
_____;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo,
non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o
esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da
parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (salvo quanto sotto indicato per la
possibilità di subentro del liquidatore);

dispone che le eventuali cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari sono
inopponibili alla procedura;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti
i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel
registro delle imprese;



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

dispone che i beni oggetto di liquidazione vengano venduti attraverso procedure competitive;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia salva la somma di € 80,00 che verrà messa a disposizione della procedura;

esclude, poiché necessarie al sostentamento della famiglia e pressochè prive di valore commerciale, dalla liquidazione le seguenti autovetture:

immatricolata il

provvedimento di fermo amministrativo del

immatricolata il

invita il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare nella procedura esecutiva iniziate (Trib. Pavia rge 396/2018);

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Pavia, 07/01/2021

Il giudice



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura di Liquidazione del Patrimonio

IL GIUDICE

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda depositata da _____ (CF _____)

volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata dal dott. _____ ex art. 14-

ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

vista altresì la domanda depositata da _____, coniuge e coobbligata;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e che non emerge, dagli accertamenti compiuti, la commissione di atti in frode ai creditori;

PQM

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott. _____;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (salvo quanto sotto indicato per la possibilità di subentro del liquidatore);

dispone che le cessioni volte all'adempimento di debiti pecuniari sono inopponibili alla procedura;



TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

Ufficio Fallimentare

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

dispone che i beni oggetto di liquidazione vengano venduti attraverso procedure competitive;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, salva la somma di € 245,00 che verrà messa a disposizione della procedura;

invita il liquidatore a valutare l'opportunità di subentrare nella procedura esecutiva iniziate (Trib. Pavia rge 396/2018);

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Pavia, 07/01/2021

Il giudice